

## “Disposizioni di vigilanza per le banche”: nuove disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” per le banche e i gruppi bancari

Il giorno 19 novembre 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il 7° Aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”, con cui è stato introdotto, alla Parte Prima, Titolo IV, il nuovo Capitolo 2 dedicato alle “*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*”, avente come finalità quella di garantire il rispetto dei meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del personale, fattore ritenuto indispensabile dall’Autorità per favorire il buon governo delle imprese bancarie e contribuisce alla loro sana e prudente gestione.

Le nuove disposizioni recepiscono le previsioni contenute nella Direttiva 2013/36/UE (“**CRD IV**”) e gli indirizzi e i criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell’EBA e dell’FSB. Le stesse si integrano, inoltre, con i *Regulatory Technical Standards* (RTS) emanati dalla Commissione europea, su proposta dell’EBA, ai sensi della CRD IV.

In linea con l’impostazione europea, le nuove disposizioni costituiscono parte integrante delle regole sull’organizzazione e sul governo societario e si inseriscono in un più ampio sistema normativo che comprende anche la disciplina specifica per le società quotate e per la distribuzione dei prodotti bancari nonché dei servizi e delle attività di investimento. Rispetto a quest’ultimo profilo, le nuove disposizioni si aggiungono a quelle adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l’effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

Tra le disposizioni introdotte giova sottolineare quelle relative alla struttura della remunerazione e in particolare alle condizioni e alle modalità di pagamento della componente variabile (*bonus*).

In particolare, è previsto che la parte variabile della remunerazione per i c.d. *risk takers* (i.e., coloro che possono assumere rischi rilevanti) non debba superare quella fissa e che tale limite possa essere superato e la componente variabile della remunerazione diventare il doppio di quella fissa solo in seguito ad una delibera dell’assemblea degli azionisti assunta a maggioranza qualificata.

Per quanto concerne il compenso del presidente del consiglio di amministrazione (o, nel sistema dualistico, dell’organo cui è attribuita la supervisione strategica), questo non deve superare la remunerazione fissa dell’amministratore delegato o del direttore generale. Anche tale limite può essere elevato dall’assemblea degli azionisti con maggioranza qualificata.

Le disposizioni di vigilanza rafforzano, inoltre, i meccanismi di correzione *ex post* delle remunerazioni al fine di garantire un collegamento della componente variabile con i rischi, con le condizioni patrimoniali e di liquidità della banca e con i comportamenti individuali (c.d. *malus* e *claw-back*). Per le remunerazioni delle reti distributive esterne (agenti e promotori finanziari) le disposizioni incorporano indirizzi, già resi pubblici, che tengono conto delle specificità delle figure professionali cui si riferiscono.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le nuove norme si applicano in maniera differenziata a seconda delle dimensioni delle banche, ed in conseguenza di ciò alle “*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*”, per tali intendendosi tutte quelle considerate “*significative*” ai sensi del meccanismo di vigilanza unico (i.e., “*il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento*” come definito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 ), si applicano le regole più stringenti.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Tel. +39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Raffaele Sansone**  
Tel. +39 02 763741  
rsansone@gop.it

Relativamente alle tempistiche di attuazione, è previsto un regime transitorio per assicurare un congruo termine per adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare, le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle nuove regole andranno sottoposte alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio 2014; sono poi previste nel corso del 2015 scadenze specifiche per l'adeguamento dei contratti individuali; infine, per alcuni adempimenti vi è tempo sino al 30 giugno 2016, termine ultimo per il pieno adeguamento a tutte le nuove disposizioni.

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

**INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.